

Promemoria assicurazione contro gli infortuni (secondo la LAINF) Libera circolazione delle persone Informazione per datori di lavoro, dipendenti e broker

1 Principio

Secondo il Regolamento UE (CE) n. 883/2004, in linea di principio i cittadini dell'UE e della Svizzera sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, anche se lavorano contemporaneamente in più Stati. Dal 1° gennaio 2016, l'ordinanza si applica altresì nel rapporto tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS.

2 Assoggettamento

2.1 I lavoratori dipendenti attivi in più Stati per lo stesso datore di lavoro devono esercitare almeno il 25 per cento della loro attività lavorativa nello Stato di domicilio. In tal modo rimangono assoggettati al diritto delle assicurazioni sociali del loro Stato di domicilio. Chi lavora meno del 25 per cento nello Stato di domicilio è assoggettato alle disposizioni giuridiche dello Stato in cui ha la sede il datore di lavoro. Coloro che lavorano per più datori di lavoro con sede in vari Stati rimangono assoggettati nel paese di domicilio se vi svolgono almeno il 25 per cento della loro attività lucrativa.

2.2 I lavoratori indipendenti attivi in più Stati devono esercitare almeno il 25 per cento della loro attività lavorativa nello Stato di domicilio. In tal modo rimangono assoggettati al diritto delle assicurazioni sociali del loro Stato di domicilio. Chi lavora meno del 25 per cento nello Stato di domicilio è assoggettato alle disposizioni giuridiche dello Stato in cui si svolge primariamente l'attività autonoma.

2.3 In caso di attività sia dipendente che indipendente in più Stati, le regole per l'assoggettamento all'assicurazione dell'attività dipendente hanno la precedenza sull'attività autonoma.

Dipendenti con un datore di lavoro / lavoratori indipendenti

Luogo di lavoro	Assoggettamento ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali	
	Collaboratori	Indipendenti
Stato diverso da quello di domicilio	Luogo di lavoro	Luogo di lavoro
Stato di domicilio (min. 25%) e diversi altri Stati	Stato di domicilio	Stato di domicilio
Stato di domicilio (meno del 25%) e diversi altri Stati	Stato della sede del datore di lavoro	Stato dell'attività principale
Diversi altri Stati	Stato della sede del datore di lavoro	Stato dell'attività principale

Esempi:

Una cittadina tedesca è domiciliata in Francia e lavora in Svizzera, il datore di lavoro ha il domicilio / la sede in uno Stato UE o in Svizzera. È assoggettata alle disposizioni giuridiche della Svizzera e va assicurata secondo la LAINF.

Un cittadino svizzero è domiciliato in Svizzera e lavora quattro giorni alla settimana come dipendente in Svizzera e un giorno in Germania. È assoggettato alle disposizioni giuridiche della Svizzera e va assicurato per entrambe le attività secondo la LAINF.

Una cittadina tedesca domiciliata in Germania esercita un'attività lucrativa indipendente in Germania e, per lo stesso datore di lavoro con sede in Svizzera, lavora tre giorni alla settimana in Francia e tre giorni in Svizzera. È assoggettata alle disposizioni giuridiche della Svizzera e, per le attività dipendenti in Svizzera e in Francia, va assicurata secondo la LAINF.

2.4 In Svizzera sono le casse di compensazione AVS a essere competenti della valutazione delle disposizioni giuridiche relative alle assicurazioni sociali applicabili. Per domande relative all'assoggettamento rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente.

3 Prestazioni

3.1 I costi per i trattamenti medici vengono corrisposti secondo le disposizioni giuridiche valide per l'organo di assistenza reciproca.

3.2 Prestazioni in natura in caso di infortuni non professionali: valgono le regole dell'assicurazione malattia dello Stato competente. Per le persone assicurate in Svizzera secondo la LAINF e domiciliate o residenti in uno Stato UE, in caso di infortunio non professionale, la fornitura della prestazione è a carico dell'organo di assistenza reciproca definito dal relativo Stato nell'ambito della malattia.

3.3 In caso di emergenze e dunque di soggiorno temporaneo nell'UE (in particolare ferie), a differenza degli infortuni professionali e delle malattie professionali, sussiste un diritto all'assistenza reciproca soltanto se le prestazioni in natura durante il soggiorno sono considerate necessarie dal punto di vista medico.

Esempi:

Un cittadino tedesco è domiciliato in Germania e lavora in Svizzera. Sciando in Germania, si frattura un braccio (infortunio non professionale). I costi per l'assistenza d'urgenza in Germania e il trattamento successivo in Germania vengono assunti secondo la tariffa sociale tedesca (art. 17 Regolamento 883/04).

Un cittadino austriaco è domiciliato in Austria e lavora in Svizzera. Egli subisce un infortunio professionale in Svizzera. I costi di trattamento risultanti nel suo luogo di domicilio vengono assunti secondo la tariffa sociale austriaca (art. 17 Regolamento 883/04).

Un cittadino tedesco è domiciliato in Svizzera e lavora in Svizzera. Egli desidera sottoporsi in Germania al suo trattamento dovuto a infortunio. Per questo modo di procedere necessita di un'autorizzazione dell'assicuratore contro gli infortuni competente (art. 20 Regolamento 883/04).

Fonte: circolare dell'assicurazione contro gli infortuni n. 19 del 14 dicembre 2017



Tattamento dopo un infortunio o in caso di un ricovero programmato in un ospedale in Germania.

Le prestazioni vengono assunte secondo il diritto tedesco.

Così le fatture giungono all'assicurazione contro gli infortuni:

Il fornitore di prestazioni invia la fattura all'organo di assistenza reciproca, che la inoltra all'assicurazione contro gli infortuni.

Tattamento dopo un infortunio o in caso di un ricovero programmato in un ospedale in Svizzera.

Le prestazioni vengono assunte secondo il diritto svizzero.

Così le fatture giungono all'assicurazione contro gli infortuni:

Il fornitore di prestazioni invia la fattura direttamente all'assicurazione contro gli infortuni.



Nel caso di un'assicurazione integrativa, i costi per franchigia e aliquota percentuale possono essere assunti da Helsana.